



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Porto Empedocle**

Ordinanza n. 23 /2003

**DISCIPLINA DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME COMPRESSE NEL TERRITORIO DELLA RISERVA
NATURALE ORIENTATA DI TORRE SALSA E DEGLI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI**

Il Capo del Circondario Marittimo di Porto Empedocle,

VISTI gli articoli 17,28,30,68,81,223,1161,1164,1173,1174 e 1231 del codice della navigazione e gli articoli 23,27,28,29,50,59,401,406,407 e 524 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;

VISTE le Leggi 11 febbraio 1971 n. 50 e 6 marzo 1976 n.51 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto approvato con D.M. 21 gennaio 1994 n.232;

VISTA la Legge 8 luglio 2003 n. 172;

VISTO il Decreto della Regione Siciliana 28 gennaio 1991 concernente la regolamentazione della pesca sportiva nei Compartimenti Marittimi della Sicilia;

VISTO l'articolo 4 della Legge regionale n. 14/88;

VISTA la Circolare 17 luglio 1997, protocollo n. 16434, della Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente – contenente misure per la salvaguardia degli ambienti costieri prospicienti le riserve naturali;

VISTO il Decreto regionale 23 giugno 2000 con il quale è stata istituita la Riserva Naturale Orientata di Torre Salsa ed il suo articolo 5 che ne affida la gestione al W.W.F. Italia – Associazione Italiana W.W.F. (World Wildlife Found);

VISTO il Regolamento recante le modalità d'uso ed i divieti vigenti nella Riserva Naturale Orientata di Torre Salsa pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Parte I n. 46 del 13 ottobre 2000;

VISTO il Decreto ministeriale del 3 aprile 2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 aprile 2000 riportante l'elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;

VISTA la propria Ordinanza n. 20/2001 del 20 maggio 2001 relativa alla disciplina delle attività nautiche ed al noleggio e locazione per finalità ricreative e per gli usi turistici e locali delle unità da diporto;

VISTA la propria Ordinanza n° 18/2003 del 29 maggio 2003 relativa alla "Disciplina delle attività balneari";

RITENUTO NECESSARIO regolamentare l'utilizzazione delle aree demaniali marittime comprese nel territorio della Riserva Naturale Orientata di Torre Salsa e dello specchio acqueo marino antistante, al fine di armonizzare le modalità di svolgimento delle attività consentite alle finalità perseguite dal provvedimento istitutivo della riserva;

ORDINA

Art. 1

- a) Nello specchio acqueo (comprensivo di secche, scogliere, bassi fondali e simili) ricadente all'interno della congiungente dei seguenti punti di coordinate geografiche evidenziati nello stralcio di carta nautica con scala 1:100.000 costituente l'allegato 1 alla presente Ordinanza:

A. 37°22'.395N	013°16'.910E;
B. 37°21'.510N	013°18'.998E;
C. 37°21'.300N	013°20'.665E;
D. 37°20'.600N	013°22'.180E;
E. 37°20'.890N	013°22'.180E;

- b) Nelle aree demaniali ricadenti nel perimetro della ZONA A di cui alla planimetria allegata al Regolamento recante le modalità d'uso ed i divieti vigenti nella Riserva Naturale Orientata di Torre Salsa pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I n. 46 del 13 ottobre 2000 - riportata nell'allegato 2 alla presente ordinanza;

È VIETATO:

- 1) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura;
- 2) prelevare per qualsiasi uso sabbia, terra o altri materiali;
- 3) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali terrestri e marini;
- 4) distruggere, danneggiare o asportare flora marina di ogni specie tipo o parti di essa;
- 5) esercitare attività che compromettano la tranquillità ambientale e l'integrità del luogo;
- 6) usare apparecchi di diffusione sonora ad alto volume;
- 7) utilizzare detergenti di qualsiasi natura;
- 8) accedere alla Riserva senza autorizzazione dell'ente Gestore e senza la preventiva comunicazione alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle;
- 9) effettuare escursioni subacquee con ausilio di bombole senza autorizzazione della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle;
- 10) esercitare attività economica, anche escursionistica (quali commercio in forma fissa o itinerante, attività promozionali, trasporto di passeggeri su imbarcazioni o natanti, ecc...) senza autorizzazione della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle;
- 11) noleggiare pedalò, pattini, mosconi e mezzi simili;
- 12) effettuare spettacoli di qualsiasi tipo senza specifica autorizzazione della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle;
- 13) svolgere attività pubblicitaria o promozionale, anche mediante distribuzione di volantini, affissione di cartelloni ed insegne, nonché organizzare manifestazioni folkloristiche e sportive non autorizzate;
- 14) praticare qualsiasi forma di pesca professionale o sportiva dall'arenile, dagli scogli e negli specchi acquee come individuati in premessa;
- 15) di stendere reti e depositare attrezzi da pesca;
- 16) navigare negli specchi acquee individuati in premessa.
- 17) lasciare qualunque tipo di unità a motore, a vela o a remi in sosta sulla spiaggia, ad eccezione di quelli destinati ai servizi d'istituto e di pubblica utilità;

- 18) ancorarsi o comunque stare alla fonda con qualsiasi tipo di unità a motore, a vela o a remi, negli specchi acquei individuati in premessa ed attraccare;
- 19) fare il bagno nello specchio acqueo ad una distanza superiore a metri 100 dal bagnasciuga;
- 20) accadere e transitare da mare e da terra, sostare, nell'area prospiciente il Monte Sella per il pericolo di frane;
- 21) nelle spiagge della ZONA A citata in premessa deve essere assicurata la protezione dei nidi di tartarughe marine della specie "Caretta-Caretta", dei "frattini" e di qualsiasi altra specie avifaunistica con le misure che l'Ente Gestore riterrà idonee, anche limitando nell'area interessata l'attività di balneazione:

Art. 2

In deroga a quanto contenuto nell'Art. 1, punto 18) della presente ordinanza, è consentito:

- a) navigare a remi, con qualsiasi natante, entro i metri 100 dal bagnasciuga;
- b) navigare per attività escursionistica con unità anche a motore in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle a distanza non inferiore a metri 100 dal bagnasciuga mantenendo una velocità non superiore a 3 nodi;

Art. 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato o violazione soggetta a diversa sanzione amministrativa, saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1164 del codice della navigazione che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2032 a € 3088.

Art. 4

Sono fatte salve le limitazioni nonché i divieti previsti in seno al Regolamento recante le modalità d'uso delle aree comprese nella Riserva Naturale Orientata di Torre Salsa allegato al Decreto 13 giugno 2000 istitutivo della stessa riserva.

Art. 5

È fatto obbligo a chiunque di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza, che sostituisce ed abroga l'ordinanza n. 23/2003 in data 23 giugno 2003, entra in vigore il 21 agosto 2003 e sarà pubblicata all'albo della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle ed all'albo del Comune di Siculiana.

Porto Empedocle, il 21 agosto 2003.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe RANDO

